





# POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

ISCRITTI FABI PENSIONATI e ESODATI
ISCRITTI ASSONOVA LIBERI PROFESSIONISTI

ANNO 2024 OPZIONE "C"

# Polizza "INFORTUNI ISCRITTI FABI PENSIONATI e ESDODATI - ISCRITTI ASSONOVA LIBERI PROFESSIONISTI"

#### ART.1) Definizione di infortunio

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

# ART.2) Delimitazione dell'assicurazione

- a) L'assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
- b) Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 3), anche:
- l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti);
- le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nel successivo Art. 10).

# ART.3) Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

- da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dal successivo Art. 12);
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.IA.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- dalla partecipazione a corse e gare (e relative *prove*) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura,
- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- da stato di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
- dall'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
- Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro:
- La diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici;
- L'uso o la minaccia d'uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive.

#### ART.4) Persone non assicurabili — Limite d'età

- a) La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
- b) La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 80° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giomi prima della scadenza stessa, di certificato medico attestante buona salute.

# ART.5) Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

#### ART.6) Rinuncia alla Rivalsa

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato o suoi aventi diritto, all'azione di regresso che le compete per l'Art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### ART.7) Malore

L'assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.

#### ART.8) Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuta il decesso, l'Impresa liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 C.C.

Resta inteso che, se dopo che l'Impresa ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

#### ART.9) Esposizione agli elementi

Gli infortuni subiti in occasione di arenamento, affondamento, naufragio del mezzo di trasporto o di evento catastrofale, anche nei casi in cui tali avvenimenti non siano la causa diretta dell'infortunio ma l'Assicurato si trovi, a causa del clima, dell'ambiente o di altre condizioni concomitanti, in condizioni tali da subire la morte o lesioni personali.

#### ART.10) Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'Art. 2) che precede, si conviene che:

- nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata;
- nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto in indennizzo fino ad un massimo del 2% (due per cento) della somma assicurata;
- nel caso insorga contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 8.3) delle Condizioni di Assicurazione.

Per i casi di cui sopra non verranno applicate le franchigie di invalidità permanente previste in polizza.

# ART.11) Movimenti tellurici

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici.

#### ART.12) Rischio guerra

L'Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto

l'Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese.

# ART. 13) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia di eventuali contratti infortuni individuali che le persone assicurate avessero stipulato o stipulassero per proprio conto.

#### ART. 14) ESONERO DENUNCIA INFERMITA' E DIFETTI FISICI

Resta inteso che la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità e i difetti fisici di cui i singoli Assicurati fossero affetti, ferma restando la non assicurabilità delle persone trovantesi nelle condizioni fisiche di cui di cui all'art. 4 delle presenti dichiarazioni contrattuali, restando efficiente la garanzia con l'intesa che – in caso di sinistro – l'Impresa terrà conto nella liquidazione della presente infermità, mutilazione o difetto fisico, secondo le risultanze del referto medico, calcolando e riconoscendo il solo danno direttamente causato dall'infortunio stesso, conformemente a quanto stabilito all'art. 8.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### ART. 15) APPLICAZIONE TABELLA INAIL PER INVALIDITA' PERMANENTE

Si intende richiamata e valida la Condizione Particolare 7.E delle Condizioni di Assicurazione

#### ART. 16) FRANCHIGIE PER IL CASO DI INABILITA' TEMPORANEA

A parziale deroga dell'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione, l'indennizzo per "INABILITA' TEMPORANEA" decorre dal 4° giorno.

#### ART. 17 - FRANCHIGIA INVALIDITA' PERMANENTE

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, si conviene che non si farà luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% (tre per cento) della totale.

Se invece essa risulterà superiore al 5% (cinque per cento) della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

# ART. 18 - LIQUIDAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE PRIVILEGIATA

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto al 100%.

# Art. 19 - DENUNCIA DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto deve dare avviso scritto del sinistro a AON SPA di competenza entro 30 giorni da quando ne ha avuto possibilità . L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

# ART. 20) PERSONE E SOMME ASSICURATE - PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE

La garanzia assicurativa deve intendersi automaticamente operante per tutte le persone/associati a FABI appartenenti alla categoria PENSIONATI e ESODATI.

# LA COPERTURA VIENE DIRETTAMENTE ATTIVATA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE.

Ciascuna persona deve intendersi assicurata, a seconda dell'opzione scelta, per le seguenti somme con copertura 24 ore su 24 :

Opzione C	
€ 0,00.=	In caso di morte
€ 30.000,00.=	Invalidità Permanente
€ 5,00.=	In caso di inabilità temporanea
Franchigia su invalidità permanente	Vedi art. 17
Franchigia su inabilità temporanea	n. 3 giorni